

Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché in conformità al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure autorizzative e l'attività di vigilanza nei confronti dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché in conformità all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) ed al decreto ministeriale 27 marzo 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), di seguito decreto ministeriale.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina i requisiti minimi di garanzia e funzionamento individuati dal Capo II del decreto ministeriale e stabilisce:
 - a) con riferimento ai CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia, i criteri e le modalità per:
 - 1) l'autorizzazione a svolgere l'attività di CAA e la relativa revoca;
 - 2) la realizzazione dei controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi dei CAA;
 - 3) l'abilitazione delle sedi operative;
 - 4) l'abilitazione dei responsabili di sede e degli operatori.
 - b) con riferimento ai CAA con sede legale nelle altre Regioni, i criteri e le modalità per:
 - 1) l'abilitazione delle sedi operative;
 - 2) l'abilitazione dei responsabili di sede e degli operatori;
 - 3) la realizzazione dei controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi dei CAA.

Art. 2

(Definizioni)

- 1.** Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) società richiedente: la società di capitali costituita dai soggetti abilitati all'istituzione dei CAA di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 74/2018 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto ministeriale;
 - b) CAA: la società richiedente che ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Regione competente per territorio sulla base dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che può svolgere le attività di cui all'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale;
 - c) società di servizi: le società con i requisiti di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui i CAA possono avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività;
 - d) responsabile di sede: il soggetto preposto ad assicurare il buon funzionamento della sede operativa e a garantire la propria presenza durante la relativa apertura;
 - e) operatore: il soggetto che svolge funzioni di supporto all'attività del responsabile di sede;
 - f) locali: uno o più vani ricompresi in unità immobiliari la cui destinazione catastale sia compatibile con l'uso dell'attività dei CAA;
 - g) Direzione centrale: la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole;
 - h) Servizio: il Servizio della Direzione centrale che, in base alla declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, risulta competente alla vigilanza sui CAA;
 - i) Regione competente: la Regione o la Provincia autonoma in cui è situata la sede legale del CAA e che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto ministeriale, è competente all'accertamento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento anche dei CAA con una o più sedi operative in altre Regioni;
 - j) Regione in cui opera il CAA: la Regione o la Provincia autonoma in cui sono situate una o più sedi operative del CAA con sede legale in altra Regione e che rilascia parere alla Regione competente con riguardo ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle sedi comprese nel proprio territorio.

TITOLO II

PROCEDIMENTI RELATIVI AI CAA CON SEDE LEGALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 3

(Autorizzazione a svolgere l'attività di CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia)

- 1.** La società richiedente con sede legale in Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio domanda di autorizzazione a svolgere l'attività di CAA, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti nel Manuale sui requisiti minimi di garanzia e funzionamento e sulla documentazione da allegare nei procedimenti riguardanti i CAA, Allegato A al presente regolamento, di seguito Allegato A, relativamente:
- a) alla società richiedente (Allegato A - Parte I);
 - b) alle società di servizi qualora la società richiedente intenda avvalersene (Allegato A – Parte II);
 - c) a ciascuna sede operativa (Allegato A – Parte III);

- d) ai responsabili di sede e agli operatori (Allegato A – Parte IV).
- 2.** La domanda, è corredata:
- a) dalla documentazione individuata nell'Allegato A, Parti I e II con riferimento a ciascun requisito previsto per le società richiedenti e le società di servizi;
 - b) dalla documentazione individuata nell'Allegato A, Parti III e IV con riferimento a ciascun requisito previsto per le sedi operative comprese nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) dalla documentazione eventualmente richiesta dalla Regione in cui opera il CAA con riferimento alle sedi operative situate fuori da territorio regionale;
 - d) da eventuale ulteriore documentazione che la società richiedente ritenga utile in ragione della fattispecie concreta.
- 3.** Il procedimento è concluso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
- 4.** Nel corso dell'istruttoria è effettuato un sopralluogo in ciascuna delle sedi operative: il sopralluogo si svolge in una data concordata e alla presenza del responsabile della sede.
- 5.** Il termine del procedimento è sospeso:
- a) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e a bis) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete;
 - b) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 7/2000, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione del parere obbligatorio rilasciato dalle Regioni in cui opera il CAA e riguardante la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle eventuali sedi operative situate fuori dal territorio regionale.
- 6.** Prima dell'adozione di un provvedimento in tutto o in parte negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
- 7.** La società richiedente può utilizzare la denominazione di CAA solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.
- 8.** L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Direttore di Servizio.

Art. 4

(Autorizzazione a svolgere l'attività di CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia mediante società di servizi)

- 1.** Qualora il CAA, già riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, intenda avvalersi di una società di servizi per la gestione di sedi operative con sede in Friuli Venezia Giulia o nelle altre Regioni, presenta domanda di autorizzazione a svolgere l'attività di CAA mediante società di servizi, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'Allegato A, Parte II, con riguardo alla società medesima.
- 2.** La domanda, è corredata dalla documentazione individuata nell'Allegato A, Parte II, con riferimento a ciascun requisito previsto per la società, nonché da eventuale ulteriore documentazione che la società richiedente ritenga utile in ragione della fattispecie concreta.
- 3.** Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
- 4.** Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6.

5. Il CAA può avvalersi della società di servizi solo dopo la positiva conclusione del procedimento.

Art. 5

(Controlli sul mantenimento dei requisiti minimi dei CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale, i CAA autorizzati ai sensi dell'articolo 3 trasmettono entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, la seguente documentazione:

- a) certificazione di bilancio o relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna, relative all'esercizio finanziario precedente;
- b) dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale, sottoscritte rispettivamente dagli amministratori, dai sindaci, dai dipendenti e collaboratori della società richiedente e delle società di servizio di cui la società richiedente si avvale;
- c) dichiarazioni sostitutive in ordine all'assolvimento degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori previsto dall'articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale.

2. Con decreto del Direttore del Servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, è approvato il Piano annuale dei controlli a campione dei CAA autorizzati, affinché venga accertato il mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti nell'Allegato A. Il Piano stabilisce i criteri con cui effettuare il campionamento, le tempistiche per la realizzazione degli accertamenti anche con riferimento ai termini da assegnare alle Regioni in cui opera il CAA.

3. Le risultanze dei controlli effettuati nell'ambito del Piano sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 6

(Revoca delle autorizzazioni)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto ministeriale, l'autorizzazione a svolgere l'attività di CAA è revocata qualora, anche in base alla documentazione e ai controlli di cui all'articolo 5, venga accertato che:

- a) nello svolgimento dell'attività di CAA sono state commesse gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale o regionale;
- b) non sono osservati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalle convenzioni stipulate dal CAA ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5 del decreto legislativo 14/2018;
- c) non sussistono più i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui all'Allegato A;
- d) non è stata trasmessa la certificazione di bilancio o la relazione annuale sulla gestione prodotta.

2. Il Servizio redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per regolarizzare i requisiti contestati.

3. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni e nei termini di cui al comma 2, il Servizio esegue il provvedimento di revoca entro quindici giorni.

4. L'avvio del procedimento e il provvedimento di revoca sono comunicati all'Organismo di coordinamento e agli Organismi pagatori competenti in conformità all'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale.

Art. 7

(Abilitazione, trasferimento e chiusura di sedi operative relative a CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia)

1. Il CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio domanda per l'abilitazione di nuove sedi operative o per il trasferimento di quelle già attive, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'Allegato A, relativamente:

a) a ciascuna sede operativa (Allegato A Parte III);

b) ai responsabili di sede e agli operatori (Allegato A Parte IV).

2. Nel caso in cui la sede operativa per cui è richiesta l'abilitazione o il trasferimento abbia sede in Friuli Venezia Giulia, la domanda è corredata dalla documentazione individuata nell'Allegato A, Parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonché da eventuale ulteriore documentazione che la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. In caso di dichiarato impiego di personale già abilitato presso la sede oggetto di trasferimento o presso altre sedi del Friuli Venezia Giulia, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità, individuata nell'Allegato A, Parte IV, non viene trasmessa.

3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla domanda.

4. Nel corso dell'istruttoria è effettuato un sopralluogo nella sede operativa in una data concordata e alla presenza del responsabile della sede.

5. Il termine del procedimento è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e a bis) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete.

6. Prima dell'adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

7. Nel caso in cui la sede operativa per cui è richiesta l'abilitazione o il trasferimento abbia sede in altra Regione, la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione in cui opera il CAA, cui il Servizio chiede un parere obbligatorio riguardante la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento della sede medesima.

8. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla domanda e il termine è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione del parere di cui al comma 7.

9. In caso di domanda per la chiusura di una o più sedi operative, situate in Friuli Venezia Giulia o altra Regione, il Servizio adotta un provvedimento di presa d'atto entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 8

(Abilitazione di responsabili di sede operativa e di operatori relativi a CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia)

1. I CAA trasmettono al Servizio la domanda per l'abilitazione di nuovi responsabili di sede operativa o di nuovi operatori, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'Allegato A, Parte IV, relativamente ai responsabili di sede e agli operatori.
2. Nel caso in cui la sede operativa cui si riferisce il responsabile o l'operatore abbia sede in Friuli Venezia Giulia, la domanda è corredata dalla documentazione individuata nell'Allegato A, Parte IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonché da eventuale ulteriore documentazione che la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. In caso di dichiarato impiego di personale già abilitato presso altre sedi, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità, individuata nell'Allegato A, Parte IV, non viene trasmessa.
3. Al fine di agevolare il costante aggiornamento da parte del Servizio dei dati relativi al personale delle sedi operative, nella domanda è riportato, a fini ricognitivi, l'elenco del restante personale impiegato nella sede, distinguendo fra responsabile e operatori.
4. Il procedimento è concluso entro trenta giorni dalla domanda.
5. Il termine del procedimento è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e a bis) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erranee od incomplete.
6. Prima dell'adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
7. Nel caso in cui la sede operativa cui si riferisce il responsabile o l'operatore abbia sede in altra Regione, la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione in cui opera il CAA, cui il Servizio chiede un parere obbligatorio riguardante la sussistenza dei requisiti.
8. Il procedimento è concluso entro trenta giorni dalla domanda e il termine è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione del parere di cui al comma 7.

TITOLO III

PROCEDIMENTI RELATIVI AI CAA CON SEDE LEGALE IN ALTRA REGIONE

Art. 9

(Abilitazione e trasferimento di sedi operative relative a CAA con sede legale in altre Regioni)

1. Nei procedimenti per l'abilitazione di nuove sedi operative e il trasferimento di quelle già attive relative a CAA con sede legale in altre Regioni, il Servizio rilascia parere alla Regione competente.
2. Ai fini del rilascio del parere, il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'Allegato A, Parti III e IV, relativamente a ciascuna sede operativa e ai responsabili di sede e agli operatori.

3. Qualora la sede operativa sia gestita da una società di servizi di cui il CAA si avvale per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, il Servizio verifica che la società sia stata autorizzata dalla Regione competente.
4. La documentazione individuata nell'Allegato A, Parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonché eventuale ulteriore documentazione la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, è trasmessa al Servizio per il tramite della Regione competente a pena di irricevibilità.
5. Il Servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione competente entro il termine stabilito dalla stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4.
6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7.

Art. 10

(Abilitazione di responsabili di sede operativa e di operatori relativi a CAA con sede legale in altre Regioni)

1. Nei procedimenti per l'abilitazione di nuovi responsabili di sedi operative e di operatori relativi a CAA con sede legale in altre Regioni, il Servizio rilascia parere alla Regione competente.
2. Ai fini del rilascio del parere, il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'Allegato A, Parte IV, relativamente ai responsabili di sede e agli operatori-
3. La documentazione individuata nell'Allegato A, Parte IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonché ogni ulteriore documentazione la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, è trasmessa al Servizio per il tramite della Regione competente. È considerata ricevibile anche la documentazione trasmessa direttamente dai CAA purché inviata contestualmente anche alla Regione competente. In caso di dichiarato impiego di personale già abilitato presso altre sedi del Friuli Venezia Giulia, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità non viene trasmessa-
4. Al fine di agevolare il costante aggiornamento da parte del Servizio dei dati relativi al personale delle sedi operative, nella domanda è riportato, a fini ricognitivi, l'elenco del restante personale impiegato nella sede, distinguendo fra responsabile e operatori.
5. Il Servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione competente entro il termine stabilito dalla stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 3 e 4.
6. Trova applicazione il comma 6 dell'articolo 7.

Art. 11

(Controlli sul mantenimento dei requisiti minimi dei CAA con sede legale in altre Regioni)

1. Nell'ambito dei controlli a campione sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale, il Servizio rilascia parere alla Regione competente secondo le istruzioni della medesima.
2. Ai fini del rilascio del parere, il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi previsti, nell'Allegato A , Parti III e IV, rispettivamente relativamente alle sedi

operative, ai responsabili di sede e agli operatori, nonché agli eventuali ulteriori elementi richiesti dalla Regione competente.

3. La documentazione individuata nell'Allegato A, Parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dalla Regione competente, nonché eventuale ulteriore documentazione la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, è richiesta dal Servizio.

4. Il Servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione competente entro il termine stabilito dalla stessa.

5. Trovano applicazione i commi 5 e 6 dell'articolo 7.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Aggiornamento dei dati e pubblicazione dei provvedimenti)

1. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, il Servizio istituisce e aggiorna una banca dati ad uso interno relativa ai CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia e a tutte le sedi operative situate nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i CAA comunicano, in particolare, la cessazione dell'attività del CAA o delle società di servizi, la cessazione dei responsabili di sede e degli operatori e ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini dello svolgimento di attività di CAA entro il termine di trenta giorni da quando tali fatti si sono verificati.

3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i provvedimenti di autorizzazione dei CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Art. 13

(Modulistica)

1. I facsimile delle domande previste dal presente regolamento, delle dichiarazioni sostitutive individuate nell'Allegato A e dei verbali sopralluogo sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 14

(Rinvio normativo)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione, le disposizioni del decreto legislativo n. 74/2018, del decreto ministeriale e della legge regionale 7/2000.

Art. 15

(Norme transitorie)

1. La banca dati di cui all'articolo 12 è istituita entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, ai fini dell'avvio, il Servizio richiede ai CAA l'elenco del personale impiegato presso ciascuna sede operativa ubicata sul territorio regionale.

Art. 16

(Abrogazione)

1. Il decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140 (Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del Regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr) è abrogato.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2020.
2. Ai procedimenti previsti dal presente regolamento che hanno avuto inizio prima della data stabilita dal comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140.

ALLEGATO A

(rif. art. 3)

MANUALE SUI REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE NEI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I CAA

PARTE PRIMA

REQUISITI RELATIVI ALLE SOCIETA' RICHIEDENTI

Ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento ed in conformità con quanto previsto degli articoli 1, 3, 4, comma 1, 5, 6, 7 e 10 del decreto ministeriale, nei procedimenti riguardanti l'autorizzazione a svolgere l'attività di CAA da parte di società con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché di quelli relativi ai controlli del mantenimento dei requisiti minimi dei CAA, viene accertata la sussistenza dei seguenti requisiti minimi di garanzia e funzionamento relativi alla società che intende operare in qualità di CAA:

(Punto 1-A) **La società richiedente deve essere una società di capitali costituita da:**

- a) organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale o loro associazioni;**
- b) associazioni dei produttori e dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);**
- c) associazioni di liberi professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);**
- d) enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.**

A tal fine, deve essere trasmessa copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto nel testo vigente.

(Punto 1-B) **Lo statuto deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale. Le altre attività previste nell'oggetto sociale devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del CAA.**

A tal fine, deve essere trasmessa copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto nel testo vigente.

(Punto 1-C) Il capitale sociale delle società richiedenti non può essere inferiore a 51.646 euro, fatto salvo quanto previsto dal Codice civile o dalla legge speciale con riferimento al capitale minimo richiesto per specifiche tipologie di società di capitale. Il capitale deve risultare interamente versato.

A tal fine, deve essere trasmessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società attestante che il capitale sociale non è inferiore a 51.646 euro ed è interamente versato.

(Punto 1-D) Il CAA deve operare attraverso il numero minimo di due sedi operative collocate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e separate fra loro da un percorso stradale di almeno 45 chilometri.

Verrà riscontrato d'ufficio, in sede di istruttoria, questo requisito.

(Punto 1-E) Il CAA deve assistere almeno 500 imprese agricole con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

A tal fine, deve essere trasmesso l'elenco delle imprese che hanno sottoscritto una dichiarazione in cui manifestano l'intenzione di avvalersi dell'assistenza del CAA.

(Punto 1-F) La società richiedente deve stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari ad almeno 2.065.827,60 euro, da cui risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale e agli organismi pagatori interessati di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento, la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. La polizza deve essere coerente allo schema tipo eventualmente definito dall'organismo pagatore.

A tal fine, deve essere trasmessa copia della polizza assicurativa.

(Punto 1-G) Con delibera dell'organo di amministrazione deve essere disposta la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor (AIIA).

A tale fine, deve essere trasmessa copia della delibera dell'organo di amministrazione con cui si dispone la certificazione del bilancio annuale o la funzione della revisione interna e, qualora disponibile, documentazione relativa alla certificazione dell'ultimo bilancio.

(Punto 1-H) La società richiedente deve adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

In caso di impossibilità di acquisizione d'ufficio del DURC, potrà essere verificata la situazione con la società richiedente e richiesta una dichiarazione del legale rappresentante secondo cui la società adempie agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa.

(Punto 1-I) Deve essere nominato, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) titolo di studio: laurea in agraria o in scienze economiche ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico;

b) iscrizione all'albo professionale per almeno due anni. In alternativa, rispetto all'iscrizione all'albo, il responsabile tecnico può essere in possesso di un'esperienza lavorativa almeno biennale nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli.

In alternativa rispetto sia al titolo di studio sia all'iscrizione all'albo (lettere A e B), il responsabile tecnico può aver prestato attività lavorativa per almeno tre anni, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento dell'Unione europea

A tal fine, devono essere trasmessi:

- copia della delibera di nomina del responsabile tecnico da parte dell'organo amministrativo;

- dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico attestante i requisiti richiesti;

- curriculum vitae sottoscritto dal responsabile tecnico;

- copia di ogni documento utile a comprovare la sussistenza del regolare rapporto di lavoro, quale a titolo esemplificativo:

a) contratto di lavoro dipendente;

b) contratto di collaborazione;

c) copia del modello UNILAV.

(Punto 1-L) Devono essere presenti requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a

comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal DM.

A tal fine, vanno trasmessi:

- relazione contenente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi;
- elenco delle sedi operative, con l'indicazione, per ognuna:
 - del recapito;
 - dell'eventuale società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi;
 - del responsabile di sede e relativo codice fiscale;
 - degli operatori e relativo codice fiscale.

(Punto I-M) Deve essere disponibile la Carta dei servizi da presentare all'utente, al momento dell'acquisizione del mandato. La Carta deve contenere l'illustrazione delle condizioni soggettive e oggettive che riguardano l'attività prestata; nell'illustrazione deve essere chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

A tal fine, devono essere trasmessi:

- copia della Carta dei servizi;
- copia dello schema di mandato.

(Punto I-N) Gli amministratori e i sindaci:

- a) **non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati finanziari;**
- b) **non devono essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;**
- c) **non devono aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;**
- d) **non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale)**

e) non devono intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza.¹

A tal fine, devono essere trasmesse:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente l'elenco degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, ove previsto, completo dei relativi dati anagrafici;
- dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai singoli amministratori e sindaci, ove previsto, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi.

¹ Secondo la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. 0008860 del 13 maggio 2011, non ricorre l'ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera e) qualora i suddetti soggetti:

- a) siano titolari di rapporti organici relativi a enti pubblici;
- b) siano titolari di cariche pubbliche elettive;
- c) siano legati a enti pubblici da rapporti riconducibili ai contratti d'opera di cui all'articolo 2222 e seguenti del Codice civile e non i conflitto con le attività svolte dal CAA.

PARTE SECONDA

REQUISITI RELATIVI ALLE SOCIETA' DI SERVIZI

Ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Regolamento ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto ministeriale , qualora un CAA con sede legale in Friuli Venezia Giulia intenda avvalersi di una società di servizi per la gestione di sedi operative, viene accertata la sussistenza dei seguenti requisiti minimi di garanzia e funzionamento relativi alla società di servizi:

***(Punto 2-A)* La società di servizi è una società di capitali con capitale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali**

A tale fine, devono essere trasmessi copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

***(Punto 2-B)* Lo statuto prevede, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale.**

A tale fine, devono essere trasmessi copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

***(Punto 2-C)* Con delibera dell'organo di amministrazione deve essere disposta la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor (AIIA).**

A tal fine, deve essere tramesse copia della delibera dell'organo di amministrazione con cui si dispone la certificazione del bilancio annuale e, qualora disponibile, la documentazione relativa alla certificazione dell'ultimo bilancio.

***(Punto 2-D)* La società richiedente o il CAA si avvale della società di servizi sulla base di accordo, comunque denominato, stipulato con la società di servizi medesima. L'accordo determina, fra l'altro, l'ambito territoriale di operatività della società di servizi e la durata dell'attività della medesima.**

A tal fine, deve essere trasmessa copia dell'accordo fra la società richiedente o il CAA e la società di servizi da cui emerge che, ai fini di quanto previsto dal decreto ministeriale la responsabilità delle attività svolte dalla società di servizi rimane interamente a carico del CAA.

(Punto 2-E) La società di servizi deve adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Viene acquisito d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla società di servizi. In caso di impossibilità ad ottenerlo, potrà essere verificata la situazione con la società e richiesta una dichiarazione del legale rappresentante secondo cui la stessa adempie agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa.

(Punto 2-F) Gli amministratori e i sindaci:

- a) non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati finanziari;**
- b) non devono essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;**
- c) non devono aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;**
- d) non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990**
- e) non devono intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.²**

A tale fine, devono essere trasmesse:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente l'elenco degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, ove previsto, completo dei relativi dati anagrafici;
- dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai singoli amministratori e componenti del collegio sindacale, ove previsto, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi.

² Secondo la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. 0008860 del 13 maggio 2011, non ricorre l'ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera e) qualora i suddetti soggetti:

- a) siano titolari di rapporti organici relativi a enti pubblici;
- b) siano titolari di cariche pubbliche elettive;
- c) siano legati a enti pubblici da rapporti riconducibili ai contratti d'opera di cui all'articolo 2222 e seguenti del Codice civile e non in conflitto con le attività svolte dal CAA.

PARTE TERZA

REQUISITI RELATIVI ALLE SEDI OPERATIVE

Ai sensi degli articoli 3, 7, 9 e 11 del presente Regolamento ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale, nei procedimenti per l'abilitazione di nuove sedi operative e il trasferimento di quelle già attive, nonché di quelli relativi ai controlli del mantenimento dei requisiti minimi dei CAA, viene accertata la sussistenza dei seguenti requisiti minimi di garanzia e funzionamento relativi alle sedi operative:

Aspetti logistici

(Punto 3-A) La società richiedente o la società di servizi deve disporre dei locali per l'esercizio dell'attività di CAA a titolo di proprietà o altro titolo idoneo in regola con la normativa in materia di registrazione degli atti.

A tal fine, deve essere fornita copia di ogni documento utile a comprovare la disponibilità dei locali, debitamente registrato se previsto dalla legge, quali a titolo esemplificativo:

- a) contratto di compravendita o altro atto traslativo della proprietà;
- b) atto comprovante l'acquisizione a titolo originario della proprietà;
- c) contratto di locazione;
- d) contratto di leasing;
- e) contratto di comodato d'uso.

Qualora la società acquisisca la disponibilità dei locali da un soggetto diverso dal proprietario, va allegata anche la documentazione comprovante la catena dei rapporti giuridici intercorrenti tra il proprietario dei locali e la società.

Qualora i locali per l'esercizio dell'attività di CAA costituiscano solo una porzione dell'unità immobiliare e la stessa non sia chiaramente identificata nell'atto comprovante la disponibilità dei locali, deve essere fornita anche la relativa planimetria.

(Punto 3-B) I locali devono avere destinazione d'uso compatibile all'attività svolta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 legge regionale 11 novembre 2009, n. 9 (Codice regionale dell'edilizia); la società richiedente o la società di servizi deve essere in possesso della documentazione comprovante l'agibilità.

A tal fine, deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante la specifica destinazione d'uso dei locali e gli estremi identificativi del certificato di agibilità o della segnalazione certificata di agibilità.

(Punto 3-C) I locali devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

A tal fine, deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della società attestante:

- l'indirizzo in cui si trova depositato il documento sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero, nel caso in cui non sia richiesto, l'indicazione della normativa applicabile che esclude la necessità di avere tale documento;
- il nominativo del medico competente, ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

(Punto 3-D) I locali devono essere adibiti all'esercizio esclusivo delle attività di CAA oppure al contestuale esercizio dell'attività di Centro di Assistenza Fiscale (CAF), purché lo svolgimento delle due attività avvenga in orari e giorni diversi oppure utilizzando spazi e postazioni operative differenti.

A tal fine, deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della società attestante la sussistenza del requisito.

(Punto 3-E) I locali di ogni sede operativa devono essere provvisti di apposite insegne visibili a terzi, in cui sono riportati i giorni e gli orari di apertura.

Il requisito viene verificato in sede di sopralluogo.

(Punto 3-F) In ogni sede operativa deve essere presente una dotazione adeguata di attrezzature d'ufficio quali, a titolo esemplificativo, seggiole, tavoli, scaffalature e armadi.

Il requisito viene verificato in sede di sopralluogo.

(Punto 3-G) In ogni sede operativa devono essere presenti attrezzature informatiche dotate di connessione al SIAN e al S.I.AGRI. FVG

Il requisito viene verificato in sede di sopralluogo.

Aspetti organizzativi

(Punto 3-H) Ogni sede operativa deve essere aperta al pubblico per almeno 5 ore giornaliere e per almeno 2 giorni la settimana.

A tal fine, viene fornita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal responsabile della sede operativa, attestante la sussistenza del requisito.

In sede di sopralluogo viene verificato che i giorni e le ore di apertura siano riportati nelle insegne di identificazione dei locali e nella Carta dei servizi o nell'eventuale regolamento della sede.

***(Punto 3-I)* In ogni sede operativa la Carta dei servizi deve essere esposta e consultabile da parte dell'utenza.**

A tal fine, può essere allegata la Carta dei servizi. In sede di sopralluogo viene acquisita copia della Carta dei servizi se non già trasmessa.

***(Punto 3-L)* Ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale , deve essere predisposto il modello di mandato scritto con cui l'utenza delega il CAA a operare per proprio conto e in cui risulta l'impegno, da parte dell'utente stesso: a fornire al CAA dati completi e veritieri; a collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate; a consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale**

A tal fine, può essere allegato il modello di mandato. In sede di sopralluogo viene acquisito il modello di mandato se non già trasmesso.

PARTE QUARTA

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI RELATIVI AL PERSONALE

Ai sensi degli articoli 3, 7, 9 e 11 del presente Regolamento ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8 del decreto ministeriale, nei procedimenti per l'abilitazione di nuove sedi operative e il trasferimento di quelle già attive, nonché di quelli relativi ai controlli del mantenimento dei requisiti minimi dei CAA, viene accertata la sussistenza dei seguenti requisiti minimi di garanzia e funzionamento relativi al personale impiegato nelle sedi operative:

Requisiti oggettivi

(Punto 4-A) **Il responsabile di sede deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:**

- a) titolo di studio in discipline agrarie o equipollente;**
- b) esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli o CAA riconosciuti.**

Per dimostrare un tanto, deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal responsabile di sede, attestante il possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità.

(Punto 4-B) **Ogni operatore deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:**

- a) titolo di studio in discipline agrarie o equipollente;**
- b) esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli o CAA riconosciuti.**

Per dimostrare un tanto, deve essere trasmessa dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'operatore, attestante il possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità.

(Punto 4-C) **Ogni responsabile di sede e ogni operatore deve prestare la propria attività sulla base di un regolare rapporto di lavoro.**

Per dimostrare un tanto, deve essere trasmessa copia di ogni documento utile a comprovare la sussistenza del regolare rapporto di lavoro, quale a titolo esemplificativo:

- a) contratto di lavoro dipendente;**

- b) contratto di collaborazione;
- c) copia del modello UNILAV.

Per i responsabili di sede, va allegata anche la lettera d'incarico o altro documento con cui il CAA o la società di servizi attribuisce l'incarico di responsabile di sede.

(Punto 4-D) I dipendenti e i collaboratori:

- a) non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati finanziari;**
- b) non devono essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;**
- c) non devono aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;**
- d) non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990, n. 55;**
- e) non devono intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.³**

Per dimostrare un tanto, devono essere trasmesse le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai singoli dipendenti e collaboratori attestanti il possesso dei sopra citati requisiti soggettivi.

³ Secondo la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. 0008860 del 13 maggio 2011, non ricorre l'ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera e) qualora i suddetti soggetti:

- a) siano titolari di rapporti organici relativi a enti pubblici;
- b) siano titolari di cariche pubbliche elettive;
- c) siano legati a enti pubblici da rapporti riconducibili ai contratti d'opera di cui all'articolo 2222 e seguenti del Codice civile e non in conflitto con le attività svolte dal CAA.

VISTO: IL PRESIDENTE